



CONVENZIONE PER LA PUBBLICA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI SCF - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

tra

SCF – Consorzio Fonografici, con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Mazza (nel seguito “SCF”);

e

Sistema Commercio e Impresa Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI, con sede in 26013, Crema, via Olivetti 17, Codice Fiscale e Partita IVA n. 91027920197 nella persona del suo Presidente Dott. Berlino Tazza (nel seguito “Sistema Commercio”)

e

infra congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE:

- a) SCF è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, eventualmente mediante l’adesione al consorzio, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- b) Sistema Commercio è una confederazione rappresentativa delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- c) in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e sue successive modifiche (nel seguito “L.d.A.”) l’esercizio dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 72, 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- d) le Parti intendono determinare l’ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73, 73bis e 72, lett. a) L.d.A. per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio da parte dagli Esercenti Associati (come *infra* definiti).

Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nella presente convenzione (nel seguito la "Convenzione") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Animazione" – indica le attività, offerte gratuitamente ai clienti dagli esercenti di bagni e stabilimenti balneari fino alle ore 19.00, quali corsi di ginnastica, fitness, aerobica, corsi di ballo et similia. Sono escluse le attività di intrattenimento con ballo con DJ, oggetto di specifica, separata regolamentazione;

"Esercenti" – indica i soggetti che gestiscono i Pubblici esercizi, gli Esercizi commerciali, gli Stabilimenti balneari e le Strutture ricettive nei quali vengono diffusi in pubblico i Fonogrammi;

"Esercenti Associati" – indica gli Esercenti aderenti a Sistema Commercio;

"Esercizi Commerciali" – indica il locale aperto al pubblico nel quale l'Esercente Associato svolge attività di vendita di beni o di fornitura di servizi diversa da quella propria dei Pubblici Esercizi e delle Strutture ricettive;

"Fonogramma" – indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia;

"Linea Telefonica" – indica qualsiasi linea telefonica che consenta, direttamente o tramite sistemi di gestione del traffico telefonico, la comunicazione da e verso linee esterne (nel seguito "Linea");

"Mandanti" – indica i soggetti titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi e ai Videomusicali, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it. La definizione indica inoltre i produttori fonografici associati ad AFI, che hanno conferito mandato a SCF per il tramite di tale organizzazioni;

"Musica d'Ambiente" – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all'attività propria degli Esercenti Associati;

"Musica d'attesa" – indica l'utilizzo di Fonogrammi come musica d'attesa telefonica in qualsiasi sistema telefonico analogico o digitale;

"Pubblico Esercizio" – indica il locale aperto al pubblico nel quale l'Esercente Associato svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali a titolo esemplificativo bar, ristoranti e pizzerie, gelaterie, mense etc.);

"Repertorio" – indica tutti i Fonogrammi e i Videomusicali i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;

"Stabilimento Balneare" – indica una struttura, di norma collocata in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, in forza delle autorizzazioni ed atti concessori previsti dalle vigenti leggi, svolge attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione ed, eventualmente, di attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e ludico-ricreative;

"Struttura Ricettiva" – indica la struttura a gestione unitaria (albergo, motel, residence, villaggio albergo e strutture analoghe) che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative;

"Territorio" – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

"Videomusicali" – indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità.



ART. 2 – OGGETTO CONVENZIONE

2.1 SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3.1, concede, limitatamente al Territorio, a ciascuno degli Esercenti Associati titolari di Esercizi commerciali che sottoscriveranno la “Licenza per la utilizzazione di Fonogrammi e Videomusicali in Esercizi commerciali” (All. 1, nel seguito la “Licenza Esercizi Commerciali”), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 bis L.d.A. il Repertorio, mediante la diffusione di Musica d’ambiente all’interno degli Esercizi Commerciali;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.
- c) il diritto di utilizzare il Repertorio sotto forma di Musica d’attesa.

2.2 SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3.2, concede, limitatamente al Territorio, a ciascuno degli Esercenti Associati titolari di Stabilimenti Balneari che sottoscriveranno la “Licenza per la utilizzazione di Fonogrammi all’interno di Stabilimenti” (All. 2, nel seguito la “Licenza Stabilimenti”), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73bis e/o 73 L.d.A. il Repertorio, mediante la diffusione di Musica d’ambiente e/o nel corso di Animazione all’interno degli Stabilimenti Balneari;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

2.3 SCF concede, limitatamente al Territorio, a ciascuno degli Esercenti Associati titolari di Pubblici Esercizi i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73bis L.d.A. il Repertorio, mediante la diffusione di Musica d’ambiente all’interno dei Pubblici Esercizi di propria titolarità, a condizione che ciascun Esercente Associato versi il compenso di cui al successivo art. 3.3, con le modalità indicate al successivo art. 3.3.2;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, a condizione che ciascun Esercente Associato sottoscriva la “Licenza per la riproduzione di Fonogrammi ai fini della comunicazione al pubblico” (All. 3, nel seguito la “Licenza Copia”) e provveda al pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3.3.3.

2.4 SCF concede, limitatamente al Territorio, a ciascuno degli Esercenti Associati titolari di Strutture Ricettive i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73bis L.d.A. il Repertorio, mediante la diffusione di Musica d’ambiente all’interno delle Strutture Ricettive di propria titolarità, a condizione che ciascun Esercente Associato versi il compenso di cui al successivo art. 3.4, con le modalità indicate al successivo art. 3.4.3;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, a condizione che ciascun Esercente Associato sottoscriva la “Licenza per la



riproduzione di Fonogrammi ai fini della comunicazione al pubblico” (All. 3, nel seguito la “Licenza Copia”) e provveda al pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3.4.4.

2.5 SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3.5, concede, limitatamente al Territorio, a ciascuno degli Esercenti Associati che sottoscriveranno la “Licenza per la riproduzione e comunicazione di Fonogrammi come Musica d’attesa telefonica” (All. 4, nel seguito la “Licenza Musiche d’attesa”), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi degli artt. 73 e/o 73 bis L.d.A il Repertorio, mediante la diffusione degli stessi come Musiche d’attesa telefoniche nelle sedi dichiarate nella Licenza Musiche d’attesa;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

2.6 Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli qui indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla Convenzione. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli Esercenti Associati non potranno utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. “diritto di sincronizzazione”).

ART. 3 – COMPENSO

3.1 – Compenso Esercizi Commerciali

3.1.1 Ai fini della determinazione del Compenso, gli Esercizi Commerciali vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all’Allegata Tabella dei Compensi (TAB. A – Compenso Esercizi Commerciali), a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all’Esercente Associato ovvero quelle dichiarate dall’Esercente Associato nella dichiarazione di inizio attività, oltre le eventuali estensioni permanenti o stagionali.

3.1.2 A condizione che gli Esercenti Associati provvedano al pagamento entro la data del 28 febbraio di ciascun anno solare, il Compenso dovuto dagli Esercenti Associati che gestiscono Esercizi Commerciali con superficie fino a 200 mq. (cd. “esercizi di vicinato”) viene calcolato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio, così come precisato nella già richiamata Tabella dei Compensi (TAB. A – Compenso Esercizi Commerciali).

3.1.3 Qualora un Esercente Associato intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione di cui all’art. 2.1 lettera b) della Convenzione dovrà corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi di cui ai precedenti artt. 3.1.1 e 3.1.2.

3.1.4 Con riferimento agli Esercizi Commerciali con apertura stagionale fino ad un massimo di otto mesi l’anno, il Compenso Unitario Annuale viene ridotto del 30%.

3.1.5 A fronte della concessione del diritto di cui all’art. 2.1 lett. c), l’Esercente Associato corrisponderà il Compenso Musiche d’attesa così come indicato nell’allegata Tabella dei Compensi (TAB. E – Compenso



Musiche d'attesa), da intendersi così imputabile: 1/3 a fronte della concessione in licenza del diritto ex art. 72 lett. a) e 2/3 a fronte della concessione in licenza del diritto ex artt. 73 e/o 73bis l.d.a..

3.1.6 In aggiunta ai compensi ivi stabiliti, ciascun Esercente Associato riconoscerà a SCF altresì un importo pari a € 1,03 (uno/00), a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi e di implementazione della Convenzione, per ciascun Esercizio oggetto di fatturazione.

3.2 – Compenso Stabilimenti Balneari

3.2.1 A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui all'art. 2.2 lett. a) gli Esercenti Associati che gestiscono Stabilimenti balneari verseranno a SCF il Compenso annuo calcolato, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella dei Compensi (TAB. B – Compenso Stabilimenti Balneari).

3.2.2 Qualora un Esercente Associato intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione di cui all'art. 2.2 lettera b) della Convenzione dovrà corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi di cui al precedente art. 3.2.1.

3.3 – Compenso Pubblici Esercizi

3.3.1 Ai fini della determinazione del Compenso, i Pubblici Esercizi vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata Tabella dei Compensi (TAB. C – Compenso Pubblici Esercizi), a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente Associato ovvero quelle dichiarate dall'Esercente Associato nella dichiarazione di inizio attività, oltre le eventuali estensioni permanenti o stagionali.

3.3.2 Per effetto degli accordi attualmente vigenti tra SCF e Società Italiana degli Autori ed Editori (nel seguito "SIAE") e fino ad eventuale mancato rinnovo dei medesimi, la SIAE provvederà a riscuotere i compensi relativi al diritto di cui all'art. 2.3 lettera a) così come da Tabella dei Compensi (TAB. C – Compenso Pubblici Esercizi) sulla base dei parametri e dei criteri di cui alla presente Convenzione. Nell'esercizio del mandato conferitole da SCF, SIAE provvederà ad effettuare gli incassi ed a rilasciare le relative quietanze secondo le scadenze concordate tra SIAE e SCF. SCF si impegna a dare notizia della disdetta del contratto di mandato conferito a SIAE almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare in cui la disdetta viene formalizzata, nonché a dare notizia di qualsiasi modifica apportata al contratto di mandato che comporti modifiche alle attuali modalità di riscossione del compenso da parte della SIAE. Nel caso di disdetta del contratto di mandato, SCF e Sistema Commercio s'impegnano sin d'ora a concordare tra di loro, prima della cessazione di riscossione da parte di SIAE, le nuove modalità di riscossione dei Compensi da parte degli Esercenti Associati.

3.3.3 Qualora un Esercente Associato intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione di cui all'art. 2.3 lettera b) dovrà richiederne la relativa licenza (All. 3, nel seguito la "Licenza Copia") e corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi di cui al precedente art. 3.3.1. Il Compenso Riproduzione andrà versato direttamente a SCF previa emissione della relativa fattura da parte di quest'ultima, così come stabilito al successivo art. 7.1.

3.4 – Compenso Strutture ricettive

3.4.1 Ai fini della determinazione del Compenso, le Strutture Ricettive vengono suddivise nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata Tabella dei Compensi (TAB. D – Compenso Strutture ricettive), a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le fasce tariffarie vengono determinate in base al numero delle stanze di cui sono dotate le Strutture ricettive ed alla classificazione ad esse assegnate dalle autorizzazioni regionali e/o comunali rilasciate agli Esercenti Associati.

3.4.2 Con riferimento alle Strutture ricettive con apertura fino ad un massimo di otto mesi l'anno, il Compenso Unitario Annuale viene ridotto del 30%.

3.4.3 Per effetto degli accordi attualmente vigenti tra SCF e SIAE e fino ad eventuale mancato rinnovo dei medesimi, la SIAE provvederà a riscuotere i compensi relativi al diritto di cui all'art. 2.4 lettera a) così come da Tabella dei Compensi (TAB. D – Compenso Strutture ricettive) sulla base dei parametri e dei criteri di cui alla presente Convenzione. Nell'esercizio del mandato conferitole da SCF, SIAE provvederà ad effettuare gli incassi ed a rilasciare le relative quietanze secondo le scadenze concordate tra SIAE e SCF. SCF si impegna a dare notizia della disdetta del contratto di mandato conferito a SIAE almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare in cui la disdetta viene formalizzata, nonché a dare notizia di qualsiasi modifica apportata al contratto di mandato che comporti modifiche alle attuali modalità di riscossione del compenso da parte della SIAE. Nel caso di disdetta del contratto di mandato, SCF e Sistema Commercio s'impegnano sin d'ora a concordare tra di loro, prima della cessazione di riscossione da parte di SIAE, le nuove modalità di riscossione dei Compensi da parte degli Esercenti Associati.

3.4.4 Qualora un Esercente Associato intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione di cui all'art. 2.4 lett. b) dovrà richiederne la relativa licenza (All. 3, nel seguito la "Licenza Copia") e corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi di cui al precedente art. 3.4.1. Il Compenso Riproduzione andrà versato direttamente a SCF previa emissione della relativa fattura da parte di quest'ultima, così come stabilito al successivo art. 7.1.

3.5 – Compenso Musiche d'attesa

A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al precedente art. 2.5, per il periodo di durata della Licenza Musiche d'attesa, gli Esercenti Associati verseranno a SCF un Compenso Annuo, da calcolarsi in funzione del numero di Linee Telefoniche attivate da ciascun Esercente Associato, così come precisato nella Tabella dei Compensi (TAB. E – Compenso Musiche d'attesa).

Laddove gli Esercenti Associati abbiano una rete organizzativa articolata in più sedi, il Compenso Annuo verrà determinato in relazione a ciascuna sede.



Rimane inteso che i suddetti compensi devono intendersi così imputabili:

- 2/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di cui all'art. 2.5 lett. a);
- 1/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di cui all'art. 2.5 lett. b)

ART. 4 – COMPENSO AGGIUNTIVO

4.1 – Compenso Aggiuntivo Esercizi Commerciali

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2014, gli Esercenti Associati che gestiscono Esercizi Commerciali corrisponderanno a SCF, per ciascun Esercizio e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

Nell'ipotesi in cui l'utilizzo del Repertorio sia iniziato in corso d'anno, il calcolo del Compenso Aggiuntivo dovuto per l'anno di riferimento sarà effettuato tenuto conto della sola quota (in dodicesimi) di Compenso corrispondente ai mesi di effettivo utilizzo di ciascun Esercizio.

4.2 – Compenso Aggiuntivo Stabilimenti balneari

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2014, gli Esercenti Associati che gestiscono Stabilimenti balneari corrisponderanno a SCF, per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

4.3 – Compenso Aggiuntivo Pubblici Esercizi e Strutture ricettive

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2014, gli Esercenti Associati che gestiscono Pubblici Esercizi e Strutture ricettive dovranno farne espressa richiesta direttamente ad SCF e corrispondere un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno 2014 indicate nella Tabella dei Compensi.

4.4 – Compenso Aggiuntivo Musiche d'attesa

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2014, gli Esercenti Associati corrisponderanno a SCF, per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

4.5 - Compenso Aggiuntivo Copia

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2014, gli Esercenti Associati corrisponderanno a SCF, per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

ART. 5 – RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI COMPENSI E REGIME IVA



Con decorrenza dal primo gennaio 2015, i Compensi di cui alle Tabelle dei Compensi saranno soggetti a rivalutazione annua, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. I compensi come sopra determinati si intendono IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

ART. 6 – QUOTA AIE

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva gli Esercenti Associati da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della Convenzione.

ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1 I Compensi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3.3, 3.4.4 e 3.5 saranno corrisposti annualmente dagli Esercenti Associati entro 30 giorni dall'emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, l'Esercente corrisponderà ad SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora.

7.2 Con riferimento ai settori di attività per i quali la riscossione del Compenso viene affidata a SIAE ai sensi dei precedenti artt. 3.3.2 e 3.4.3, l'Esercente Associato potrà aderire alla Convenzione mediante pagamento a suddetto Ente secondo le modalità usualmente adottate da quest'ultimo ovvero secondo le indicazioni successivamente precisate.

ART. 8 – DURATA

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 2 (due) anni, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.

ART. 9 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI ASSOCIATI – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI – GARANZIE

9.1 Gli Esercenti Associati che sottoscriveranno la Licenza Esercizi Commerciali o la licenza Musica d'attesa, si impegnano a comunicare tempestivamente a SCF ogni variazione rispetto al numero di Esercizi dichiarati nella Licenza Esercizi Commerciali o al numero di Linee Telefoniche; qualora la variazione del numero di Esercizi dichiarati nella Licenza Esercizi Commerciali avvenga in corso d'anno, il Compenso annuo relativo all'anno di riferimento sarà incrementato o decrementato della quota (in dodicesimi) di Compenso Unitario corrispondente ai mesi di effettiva attività di ciascun Esercizio. Il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato sarà effettuato unitamente al versamento del Compenso relativo all'anno successivo a quello di riferimento.



9.2 Gli Esercenti Associati si impegnano ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. Gli Esercenti Associati sollevano SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalle Convenzioni. Gli Esercenti Associati che intendono avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers") si impegnano ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da SCF regolare concessione in licenza del diritto di riprodurre Fonogrammi.

9.3 Gli Esercenti Associati si impegnano inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito www.scfitalia.it.

ART. 10 – RIDUZIONI

10.1 In ragione della collaborazione prestata da Sistema Commercio per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto della rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, gli Esercenti Associati beneficeranno di una riduzione del 15 % (quindici per cento) sui compensi di cui all'art. 3 che precede.

10.2 Relativamente agli Esercenti Associati che gestiscono Esercizi Commerciali, la riduzione di cui al precedente capoverso sarà riconosciuta, per il primo anno e per eventuali compensi aggiuntivi, agli Esercenti Associati che sottoscriveranno la Licenza Esercizi Commerciali entro e non oltre il 28 febbraio di

ogni anno di durata della Convenzione, salvo diversa scadenza stabilita annualmente da SCF e da quest'ultima comunicata a Sistema Commercio. Per il primo anno di durata della Convenzione tale riduzione sarà riconosciuta agli Esercenti Associati che sottoscriveranno la licenza entro il 31 dicembre 2014.

10.3 Relativamente agli Esercenti Associati che gestiscono Pubblici Esercizi e Strutture Ricettive limitatamente ai diritti per i quali la riscossione del compenso viene affidata a SIAE, la riduzione di cui al precedente art. 10.1 sarà riconosciuta agli Esercenti Associati che effettueranno il pagamento entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno di durata della Convenzione, salvo diversa scadenza concordata annualmente tra SIAE e SCF e da quest'ultima comunicata a Sistema Commercio .

10.4 La riduzione di cui al precedente art. 10.1 sarà riconosciuta esclusivamente agli Esercenti Associati che, contestualmente alla sottoscrizione della Licenza Esercizi Commerciali, della Licenza Stabilimenti Balneari, della Licenza Musiche d'Attesa o della Licenza Copia, forniranno adeguata documentazione attestante l'associazione a Sistema Commercio. A partire dal secondo anno di durata della Licenza la riduzione verrà applicata, per tutta la durata della Licenza, a condizione che gli Esercenti Associati inviino ad SCF, entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata, adeguata documentazione attestante l'appartenenza a Sistema Commercio. In difetto dell'invio della documentazione di cui sopra, lo sconto associativo non verrà applicato.

10.5 Relativamente ai settori di attività per i quali la riscossione del Compenso viene affidata a SIAE, la riduzione di cui al precedente art. 10.1 sarà riconosciuta esclusivamente agli Esercenti Associati che, contestualmente al pagamento annuo, forniscano adeguata documentazione attestante l'associazione a Sistema Commercio.

10.6 In ragione della collaborazione prestata da Sistema Commercio per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita da Sistema Commercio, gli Esercenti Associati che sottoscriveranno la Licenza Esercizi Commerciali, la Licenza Stabilimenti Balneari, la Licenza Musiche d'Attesa ovvero la Licenza Copia entro e non oltre il 31 dicembre 2014 potranno, in deroga a quanto previsto ai precedenti art. 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5, regolarizzare tutti gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2014 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, calcolata in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo con le modalità di cui al precedente capoverso, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente le utilizzazioni del Repertorio effettuate anche antecedentemente il 1° gennaio 2014.

10.7 Le riduzioni di cui al presente art. 10 sono alternative e non sono cumulabili con altre riduzioni eventualmente spettanti agli Esercenti Associati in ragione dello status di associato anche ad altra associazione di categoria che abbia sottoscritto una convenzione con SCF.

ART. 11 – OBBLIGHI DI SISTEMA COMMERCIO

11.1 Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte degli Esercenti Associati, Sistema Commercio darà ampia informazione a questi ultimi e fornirà ad essi la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

11.2 Sistema Commercio inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate alle Esercenti Associati ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

a) Sito istituzionale Sistema Commercio;



- b) Siti istituzionali delle articolazioni territoriali di Sistema Commercio
- c) Magazine interni Sistema Commercio.

11.3 Sistema Commercio concede ad SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale nell'apposita sezione del sito www.scfitalia.it, al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 12 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

12.1 SCF e Sistema Commercio convengono sin d'ora che qualsiasi controversia inerente l'applicazione e l'interpretazione della Convenzione nei confronti dei singoli Esercenti Associati sarà oggetto di confronto tra le Parti ai fini della ricerca ed individuazione di una soluzione secondo buona fede. In particolar modo Sistema Commercio si impegna a favorire la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra SCF e i singoli Esercenti Associati in merito agli obblighi da essi assunti a seguito dell'adesione alla Convenzione.

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Convenzione è soggetta alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sistema Commercio dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di Sistema Commercio e degli Esercenti Associati in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

ART. 15 – CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, Sistema Commercio si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato B alla presente Convenzione "Conformità all'etica degli affari".


ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, lì


Sistema Commercio

Il Presidente



SCF Consorzio Fonografici

Il Presidente



Allegato A

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*Codice Privacy*, di seguito, **CP**), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF - Consorzio Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 *bis* della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni - salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Allegato B

Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo Sistema Commercio (di seguito, per brevità, indicato come "**Controparte**") si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "**Decreto**"). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di S.C.F. Consorzio Fonografici (di seguito, per brevità, il "**Consorzio**") e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto (il "**Modello**") e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al Consorzio che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguirne la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare al Consorzio.



TABELLA DEI COMPENSI

TAB. A – COMPENSO ESERCIZI COMMERCIALI

TARIFFE ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANI (IVA esclusa, no costi amministrativi)			
MQ	APERTURA ANNUALE	MQ	APERTURA STAGIONALE
1 - 100	€ 62,36	1 - 100	€ 43,66
101 - 200	€ 93,55	101 - 200	€ 65,49
201 - 400	€ 155,93	201 - 400	€ 109,15
401 - 600	€ 213,09	401 - 600	€ 149,17
601 - 800	€ 275,47	601 - 800	€ 192,83
801 - 1000	€ 337,83	801 - 1000	€ 236,49
1001 - 1200	€ 363,82	1001 - 1200	€ 254,67
1201 - 1500	€ 400,21	1201 - 1500	€ 280,14
1501 - 2000	€ 478,16	1501 - 2000	€ 334,72
2001 - 2500	€ 592,51	2001 - 2500	€ 414,75
2501 - 3000	€ 654,88	2501 - 3000	€ 458,42
3001 - 5000	€ 881,49	3001 - 5000	€ 617,05
5001 - 7000	€ 1.101,85	5001 - 7000	€ 771,30
7001 - 9000	€ 1.325,35	7001 - 9000	€ 927,74
Ogni ulteriori 2000 MQ	€ 223,49	Ogni ulteriori 2000 MQ	€ 156,44

RIMBORSO FORFETTARIO DEI COSTI AMMINISTRATIVI

Alle tariffe accanto va aggiunto € 1,03 + IVA (€ 1,26) a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi sostenuti da SCF

TARIFFE CAMPAGNA (IVA esclusa, no costi amministrativi)				
APERTURA ANNUALE				
MQ	1 Radio o 1 Tv	1 Radio e 1 Tv	Altro apparecchio	Radio/Video in store
1 - 100	€ 18,71	€ 31,19	€ 46,78	€ 62,36
101 - 200	€ 28,06	€ 40,53	€ 57,17	€ 93,55
APERTURA STAGIONALE				
MQ	1 Radio o 1 Tv	1 Radio e 1 Tv	Altro apparecchio	Radio/Video in store
1 - 100	€ 13,09	€ 21,83	€ 32,74	€ 43,66
101 - 200	€ 19,65	€ 28,39	€ 40,03	€ 65,49

Le tariffe sopra riportate sono valide per gli esercizi commerciali - con superficie fino a 200 MQ solo per il periodo di campagna associativa (scadenza: 28/02/2014) - per un massimo di 2 casse audio e/o 1 Tv con schermo fino a 37".
Oltre questi valori vedi voce "maggiorazioni".

MAGGIORAZIONI:

- + 10% per ogni punto di diffusione oltre il 2°
- + 10% per ogni tv\monitor aggiunto fino a 37"
- + 10 € per ogni tv\monitor aggiunto oltre i 37"




TAB. B – COMPENSO STABILIMENTI BALNEARI

TARIFE STABILIMENTI BALNEARI - ANNO 2014 (IVA esclusa, no costi amministrativi)			
PERIODO	N. DI OMBRELLONI	COMPENSO MENSILE	INTERA STAGIONE
GIUGNO E SETTEMBRE (Bassa Stagione)	Fino a 60 ombrelloni	€ 51,97	€ 0,00
	Fino a 90 ombrelloni	€ 83,16	€ 0,00
	Oltre 90 ombrelloni	€ 124,74	€ 0,00
LUGLIO E AGOSTO (Alta Stagione)	Fino a 60 ombrelloni	€ 218,29	€ 0,00
	Fino a 90 ombrelloni	€ 291,06	€ 0,00
	Oltre 90 ombrelloni	€ 363,82	€ 0,00
INTERA STAGIONE	Fino a 60 ombrelloni	€ 0,00	€ 363,82
	Fino a 90 ombrelloni	€ 0,00	€ 519,74
	Oltre 90 ombrelloni	€ 0,00	€ 675,67



TAB. C – COMPENSO PUBBLICI ESERCIZI

TARIFE PUBBLICI ESERCIZI - ANNO 2014 (IVA ESCLUSA / NO SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
TARIFFA ANNUALE (per un massimo di 2 casse audio* e/o 1 TV con schermo fino a 37"**)				
TARIFFA ENTRO I TERMINI DELLA CAMPAGNA				
MQ	1 RADIO O 1 TV	1 RADIO + 1 TV	ALTRO APPARECCHIO	RADIO/VIDEO IN STORE
1 - 100	€ 18,70	€ 31,10	€ 46,80	€ 62,40
101 - 200	€ 28,00	€ 40,50	€ 57,20	€ 93,50
201 - 400	€ 52,00	€ 72,80	€ 83,20	€ 155,90
> 400	€ 77,90	€ 103,90	€ 129,90	€ 213,10
TARIFFA STAGIONALE FINO A 6 MESI (per un massimo di 2 casse audio e/o 1 TV con schermo fino a 37")				
TARIFFA ENTRO I TERMINI DELLA CAMPAGNA				
MQ	1 RADIO O 1 TV	1 RADIO + 1 TV	ALTRO APPARECCHIO	RADIO/VIDEO IN STORE
1 - 100	€ 11,20	€ 18,70	€ 28,00	€ 37,40
101 - 200	€ 16,80	€ 24,30	€ 34,30	€ 56,10
201 - 400	€ 31,10	€ 43,60	€ 49,90	€ 93,50
> 400	€ 46,80	€ 62,40	€ 77,90	€ 127,80
TARIFFA STAGIONALE FINO A 3 MESI (per un massimo di 2 casse audio e/o 1 TV con schermo fino a 37")				
TARIFFA ENTRO I TERMINI DELLA CAMPAGNA				
MQ	1 RADIO O 1 TV	1 RADIO + 1 TV	ALTRO APPARECCHIO	RADIO/VIDEO IN STORE
1 - 100	€ 7,50	€ 12,50	€ 18,70	€ 24,90
101 - 200	€ 11,20	€ 16,20	€ 22,90	€ 37,40
201 - 400	€ 20,80	€ 29,10	€ 33,30	€ 62,40
> 400	€ 31,10	€ 41,50	€ 52,00	€ 85,30
*MAGGIORAZIONI				
* Si applica una maggiorazione della tariffa di riferimento del 10% a partire dal 3° diffusore audio aggiuntivo e dal 2° apparecchio TV				
** Si applica una maggiorazione della tariffa di riferimento di € 10,00 per ogni schermo superiore a 37"				

TARIFFA FUORI I TERMINI DELLA CAMPAGNA

MQ	COMPENSO
1 - 100	€ 62,40
101 - 200	€ 93,60
201 - 400	€ 156,00
> 400	€ 213,10



TAB. D – COMPENSO STRUTTURE RICETTIVE

TARIFFE STRUTTURE RICETTIVE - ALBERGHI - ANNO 2014 (IVA ESCLUSA / NO DIRITTI AMMINISTRATIVI)					
TARIFFA ANNUALE					
CATEGORIA ALBERGO	FINO A 25	FINO A 50	FINO A 100	FINO A 250	OLTRE 250 PER OGNI 100 CAMERE IN PIU'
1 STELLA	€ 64,10	€ 69,90	€ 81,50	€ 93,10	€ 5,80
2 STELLE	€ 75,70	€ 87,40	€ 99,00	€ 110,70	€ 17,40
3 STELLE	€ 99,00	€ 104,80	€ 116,40	€ 139,80	€ 29,10
4 STELLE	€ 151,40	€ 174,70	€ 209,70	€ 244,60	€ 40,70
5 STELLE	€ 232,90	€ 267,90	€ 314,50	€ 361,10	€ 52,40
TARIFFA STAGIONALE*					
CATEGORIA ALBERGO	FINO A 25	FINO A 50	FINO A 100	FINO A 250	OLTRE 250 PER OGNI 100 CAMERE IN PIU'
1 STELLA	€ 44,90	€ 48,90	€ 57,10	€ 65,20	€ 4,00
2 STELLE	€ 53,00	€ 61,20	€ 69,40	€ 77,40	€ 12,20
3 STELLE	€ 69,40	€ 73,40	€ 81,50	€ 97,90	€ 20,40
4 STELLE	€ 106,00	€ 122,30	€ 146,80	€ 171,30	€ 28,50
5 STELLE	€ 163,10	€ 187,50	€ 220,10	€ 252,70	€ 36,70

* Per stagionalità si intende apertura fino a 8 mesi per anno solare: 70% del compenso annuale.

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolga in locali delle strutture ricettive e loro pertinenze, aperti al pubblico, ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica via, se i fonogrammi vengono utilizzati anche in detti locali ai fini della musica d'ambiente, sarà necessario corrispondere un 20% aggiuntivo calcolato sulla tariffa base.

TAB. E – COMPENSO STRUTTURE RICETTIVE

TARIFFE MUSICHE D'ATTESA (IVA esclusa, no costi amministrativi)	
N° UTENZE TELEFONICHE ATTIVE	COMPENSO
Da 1 a 5 utenze	€ 43,01
Da 6 a 10 utenze	€ 86,02
Da 11 a 15 utenze	€ 129,05
Da 16 a 20 utenze	€ 172,07
Da 21 a 25 utenze	€ 215,09
Da 26 a 30 utenze	€ 258,09
Da 31 a 35 utenze	€ 286,76
Da 36 a 40 utenze	€ 315,45
Da 41 a 45 utenze	€ 344,14
Da 46 a 50 utenze	€ 372,81
Oltre 50 utenze	€ 4,97 per ogni utenza supplementare

